



CiniselloBalsamo

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
PROVINCIA DI MILANO

CONTRATTO DI SERVIZIO

CONTRATTO DI SERVIZIO

tra

il **Comune di Cinisello Balsamo** (di seguito "il Comune") in persona del Sindaco pro tempore _____ domiciliato per la carica in Cinisello Balsamo, Piazza Confalonieri 5, legittimato alla stipula del presente atto ai sensi dell'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 267 /2000

e

la società **Nord Milano Ambiente SPA** (di seguito "NMA"), con sede in Cinisello Balsamo Via Modigliani 3 nella persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore _____, come da Delibera del Consiglio di Amministrazione del _____, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti come dettagliato nel Piano Industriale (all. 1), che costituisce la base minima dei servizi da rendere e si esplica in raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in tutto il territorio del Comune, sulla base delle definizioni e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla L. R. n. 26/2003 e in osservanza dei Regolamenti Comunali che recepiscono localmente le norme nazionali e regionali rispondendo alle esigenze territoriali del servizio medesimo.

L'ambito territoriale di valenza del contratto coincide con l'intero territorio comunale e inteso come:

- le strade e le piazze classificate comunali ricadenti sul territorio comunale;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- le strade private comunque soggette a uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta;
- le aree adibite a verde pubblico e private a uso pubblico (salvo diversa convenzione) e le rive dei corsi d'acqua superficiali;
- parcheggi pubblici o a uso pubblico (salvo diversa convenzione).

Il contratto ha inoltre per oggetto l'attività di gestione e manutenzione (ai sensi del successivo art. 6) della piattaforma ecologica di via Petrella e del centro di servizio di via Modigliani.

Per la copertura dei costi di servizio vengono applicate le modalità previste dal 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

La gestione relativa al pregresso TIA e recupero crediti rientra nell'oggetto del presente contratto.

Art. 2 - Durata del contratto

Il presente Contratto di Servizio ha durata pari ad anni 9 (nove) decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere modificato al fine di adeguarlo alla diversa normativa di settore che dovesse intervenire durante la sua applicazione.

Nel corso della durata del contratto le parti si riservano di negoziare l'erogazione di ulteriori servizi in privativa e/o l'incremento degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi descritti all'art. 1, tramite l'eventuale stipula di appendici al presente contratto condivise dalle parti.

Art. 3 - Modalità di controllo

Il settore che ha la titolarità del presente contratto nomina un comitato di controllo, che resta in carica per tre anni. I membri del comitato (almeno tre persone, facenti parte dell'amministrazione comunale) vengono individuati per le loro competenze tecniche, amministrative, giuridiche e tributarie al fine rendere efficace il controllo delle attività rese dalla società al Comune. Il ruolo del comitato è di natura tecnica, gestionale e amministrativa e deve presentare all'amministrazione comunale una relazione con cadenza almeno semestrale e relativa ai seguenti aspetti:

- andamento e resa dei servizi contrattualmente previsti in collaborazione con il Settore Ambiente;
- valutazione dell'incidenza di contestazioni per disservizi e applicazioni di eventuali penali;
- andamento economico - finanziario della società, rispetto delle previsioni di bilancio, scostamenti, motivazioni e valutazione di interventi correttivi e proposte di miglioramento e/o variazioni, in collaborazione con il settore Finanziario e tributario nonché ufficio società partecipate;
- le relazioni periodiche del comitato tecnico hanno lo scopo di tenere monitorata l'attività della società a 360° e di fornire una situazione continuativa all'amministrazione comunale per le decisioni e gli interventi di sua competenza nei confronti della società medesima;

Art. 4 - Obblighi della Società

La società ha l'obbligo di effettuare una rendicontazione trimestrale che sintetizzi l'attività della società, sia dal punto di vista tecnico che economico relativamente ai servizi resi; tale relazione dovrà essere illustrata al comitato tecnico ed evidenziare gli aspetti significativi dell'attività in essere, le proposte operative per contenere e ridimensionare i costi nonché per incrementare le entrate anche attraverso la revisione di alcuni aspetti tecnici della resa del servizio e/o l'implementazione dell'attività anche in altri campi di intervento consentiti dalla normativa.

La società presenterà il piano finanziario per l'anno successivo entro il 30 settembre di ogni anno, con allegato un prospetto esplicativo di dettaglio che evidenzia costi e ricavi e una breve relazione che evidenzia eventuali sbilanci rispetto all'anno precedente, quali siano le motivazioni che li hanno prodotti e che riporti le proposte per il contenimento dei costi e l'incremento delle entrate. Unitamente al Piano finanziario, entro il 30 settembre di ogni anno, dovrà essere presentato il Piano Industriale riportante la proiezione dei costi mensili sulla base del quale la Società emetterà le fatture a copertura dei costi dei servizi. Dovrà inoltre essere prodotta una relazione dalla quale si evinca lo stato di attuazione dei servizi al 30 marzo e al 30 giugno.

La società si impegna a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio affidato, o che siano comunque utili al fine del rispetto dell'ambiente, della salvaguardia della salute o alla sicurezza dei lavoratori addetti; dovrà inoltre fornire tempestivamente al Comune, su semplice richiesta, ogni altra documentazione necessaria all'Amministrazione per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, nonché per l'adempimento degli obblighi e per l'esercizio dei diritti derivanti dal presente contratto.

La società risponderà per qualsiasi danno causato a persone o cose nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, e per il mancato adempimento degli obblighi fissati nel presente contratto e nei relativi allegati. Si obbliga pertanto a stipulare idonea polizza assicurativa, a copertura dei possibili danni sopra citati, nonché degli eventuali danni subiti dai propri prestatori di lavoro. Qualora le coperture assicurative non risultino sufficienti a coprire eventuali risarcimenti dei danni causati a terzi, la società provvederà a proprie spese restando in ogni caso esclusa ogni responsabilità del Comune.

Il Comune, in qualità di "Titolare del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 196/2003 nomina, ai sensi dell'art. 29 della citata disposizione, la società "Responsabile del trattamento" dei dati personali oggetto di trattamento nell'espletamento dell'incarico affidato con il presente contratto. La società, sottoscrivendo il contratto stesso, accetta la nomina e si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, impegnandosi a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e ad adottare le misure tutte ivi contemplate, ai fini della protezione dei dati personali oggetto di trattamento.

La società è obbligata ad applicare, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore e tutte le norme di legge vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori e a provvedere alle comunicazioni annuali alla Provincia (in particolare osservatorio rifiuti e MUD), e a ogni altra dichiarazione e comunicazione prevista dalla legislazione vigente e/o richieste da altri enti dandone comunicazione al Comune.

Fatto salvo il caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, rispetto al cui caso la Società dovrà comunque garantire il rispetto delle norme di cui alla Legge 12 giugno 1990 n. 46, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, le attività oggetto del presente contratto non possono essere sospese né abbandonate dalla Società per nessun motivo.

La società ha l'obbligo di rendere i servizi previsti contrattualmente, mentre nessun costo aggiuntivo potrà essere riconosciuto alla stessa se questo non sia stato preventivamente autorizzato tramite apposito atto dirigenziale che ne conferisca valore contrattuale.

Art. 5 - Carta dei servizi

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di servizio viene approvata la Carta dei servizi; il documento viene reso noto alle associazioni dei consumatori, alle associazioni di categoria e all'utenza cittadina tramite distribuzione a ogni utente. La carta dei servizi regola tutti i rapporti tra utenti e società e pertanto dovrà contenere le modalità di resa dei servizi, i numeri utili e le modalità di contestazione. Ogni modifica del servizio dovrà essere riportata sulla carta dei servizi che periodicamente andrà aggiornata e resa nota all'utenza.

Art. 6 - Manutenzione ordinaria e straordinaria della Piattaforma e del cantiere di servizio

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dell'affidamento, nonché i potenziamenti, le migliorie e le sostituzioni effettuati, devono essere condotti dalla Società nel più scrupoloso rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza, al fine di assicurare la piena efficienza del servizio, e sono a totale carico della stessa.

Art. 7 - Educazione ambientale e sensibilizzazione

La Società si impegna stanziare annualmente, in qualità di sponsor, una somma di almeno € 50.000,00 per attività di comunicazione e sensibilizzazione. Le attività potranno essere gestite direttamente dalla Società o dal Comune in concerto con la stessa. La definizione delle modalità di attuazione sarà definita annualmente in fase di programmazione o nel corso dell'anno nell'ottica della massima efficacia degli interventi e del contenimento della spesa.

Art. 8 - Informazione, accessibilità e visibilità

La Società assicura l'attività di un numero verde con operatore e di uno sportello informativo presso la sede operativa. La società garantisce inoltre la disponibilità per almeno tre giornate/anno per la partecipazione a eventi pubblici con l'allestimento di punti informativi relativi ai servizi resi e ai temi legati alla gestione dei rifiuti.

La società assicura la massima trasparenza e visibilità dell'attività resa attraverso tutti gli strumenti di comunicazione a sua disposizione e in particolare tramite il sito web che dovrà essere costantemente aggiornato ed efficace nell'assistenza all'utenza.

Art. 9 - Obblighi del Comune

Per favorire il regolare e corretto svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, il Comune si impegna:

- a versare alla Società il corrispettivo per la copertura dei costi dei servizi sulla base delle fatture mensili emesse dalla Società stessa in base ai contenuti del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale;
- a non affidare ad altri soggetti le attività oggetto del presente contratto per tutto il periodo in cui la Società risulti affidataria di tali attività, salvo che si tratti di attività per le quali è vietata la privativa e ferma restando l'esigenza che l'attività di trattamento dei rifiuti venga effettuata secondo la migliore tariffa praticata nel mercato dagli operatori;
- a modificare e/o integrare le disposizioni dei Regolamenti Comunali riguardanti le attività oggetto del presente contratto, sentito il parere della Società;
- a fornire alla Società la documentazione o la rendicontazione a essa necessarie per l'adempimento degli obblighi e per l'esercizio dei diritti derivanti dal presente contratto;
- ad agevolare ogni intervento della Società per l'esecuzione e la gestione di impianti connessi con le attività oggetto del presente contratto;

- a mantenere riservata la documentazione definita tale dalla Società, a qualunque titolo tale documentazione sia stata acquisita, fatte salve le legittime richieste di accesso consentite dall'ordinamento;
- a porre in essere un'organica e permanente azione di vigilanza e repressione dei comportamenti scorretti e degli abusi in materia di igiene ambientale in applicazione dei Regolamenti Comunali per favorire una corretta esecuzione del servizio.

Art. 10 - Controlli e sanzioni

I controlli vengono effettuati dagli uffici comunali competenti; la società deve ovviare agli eventuali disservizi rilevati nel minor tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi.

Le violazioni devono essere contestate immediatamente dal Comune tramite il suo ufficio competente (settore ambiente) in modo da consentire alla società la possibilità di procedere immediatamente con il ripristino del servizio. Qualora nel termine perentorio stabilito dal Comune caso per caso il disservizio non sia risolto, la violazione viene contestata ufficialmente con raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC con l'indicazione della penale applicata.

La società potrà presentare le proprie osservazioni alle inadempienze contestate entro 10 giorni dal ricevimento della nota con le medesime modalità di trasmissione.

Il Comune sulla base delle osservazioni potrà valutare se confermare l'applicazione delle sanzioni, richiedere servizi sostitutivi, confermare le stesse o sospenderne l'applicazione.

Le sanzioni pecuniarie vengono applicate direttamente dal settore che gestisce il contratto e le somme derivanti dovranno essere risarcite al Comune o direttamente all'utenza sotto forma di sconto. A titolo esemplificativo in caso di applicazione della TARES la sanzione sarà versata dalla società al Comune che provvederà a decurtarla dalla bollettazione (collettiva o individuale a seconda del caso specifico) e riconoscibile agli utenti tramite apposita voce. In caso di TIA sarà la Società stessa che dovrà decurtare la TIA in maniera analoga.

In ogni caso le sanzioni non possono gravare in alcun modo sugli utenti e su nessuna voce di costo che a qualsiasi titolo gravi sulla collettività o sul Comune.

| Oggetto | Inadempienza | Importo minimo per ogni singola contestazione | Importo massimo Per ogni singola contestazione |
|--|---|---|--|
| Esecuzione dei servizi | Mancata esecuzione dei servizi base per ogni giorno | € 2.000 | € 15.000 |
| Ritardato avvio dei servizi (in caso di nuovi servizi o servizi periodici) | Mancato rispetto della programmazione, della tempistica periodica o della tempistica concordata | € 500 | € 30.000 |

| | | | |
|--|---|----------------------------------|--|
| Modalità di esecuzione dei servizi | Mancato rispetto delle modalità di esecuzione dei servizi e dei tempi di esecuzione | € 150 | € 3.000 |
| Esecuzione dei servizi | Insufficienza qualitativa (ovvero mancato rispetto degli standard previsti dalla carta dei servizi) | € 250 | € 5.000 |
| Reportistica | Mancata consegna della documentazione prevista all'art 4 del contratto di servizio | € 500 per ogni giorno di ritardo | € 5.000 per la mancata consegna della documentazione |
| Controlli | Impedimento dell'azione di controllo da parte del Comune | € 1.000 | € 10.000 |
| Rapporto con l'utenza | Comportamenti scorretti | € 50 | € 1.000 |
| Rispetto della carta dei servizi ed accessibilità alle informazioni e servizi da parte dell'utenza | Insufficiente o scorretta modalità di gestire l'accessibilità all'azienda da parte dell'utenza (numero verde non funzionante, sito non aggiornato, ecc) | € 100 | € 2.000 |
| Altre | Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti | € 50 | € 2.000 |

Art. 11 - Recesso e risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'art. 122 del D.P.R. 554/1999 la stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità previste dalla vigente legislazione; tale facoltà è esercitata dall'Ente appaltante tramite invio di formale comunicazione tramite Raccomandata RR, con preavviso non inferiore ai venti giorni. Il recesso dal presente contratto è ammesso anche per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno della società;

L'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, può procedere alla risoluzione del contratto qualora una delle parti abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto. Il verificarsi di gravi inadempimenti contrattuali comporta, oltre che l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento dell'intera cauzione definitiva. La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, con precisione ed entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento. La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione. Qualora, a seguito dell'intimazione, la parte inadempiente non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e sempreché la parte intimante non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni, la controparte può chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 12 - Controversie

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il foro di Milano.

Art. 13 - Spese e registrazione

Tutte le spese concernenti il presente contratto sono ripartite in tre quote paritetiche fra la società e il Comune. Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato in caso d'uso a richiesta delle parti, con spese ripartite secondo le proporzioni di cui al precedente capoverso.